

Nota n°: 07/2020

Oggetto: *La disciplina delle ferie durante l'emergenza Covid-19*

Sommario: Con la presente nota si riepilogano le raccomandazioni in ambito lavoristico, in particolare relativamente alla disciplina delle ferie, che sono state fornite nei vari decreti e documenti ministeriali durante l'emergenza epidemiologica Covid-19.

Contenuto: _____

L'Istituto delle ferie è disciplinato dall'art. 2109 del c.c., che stabilisce: *"Il lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro"*.

L'art. 36, comma 2, della Costituzione, sancisce che tale diritto è fondamentale ed irrinunciabile da parte del lavoratore.

La disciplina della fruizione delle ferie è poi integrata dalla contrattazione collettiva.

Per quanto riguarda le farmacie il riferimento è agli artt. 28 e 29 del CCNL Farmacie Private.

Il lavoratore della farmacia matura 26 giorni di ferie all'anno, la cui fruizione può avvenire in parte su indicazione del datore di lavoro ed in parte su scelta del lavoratore, concordando il datore il periodo di fruizione.

Le ferie non fruite nell'anno di maturazione possono essere utilizzate nei 24 mesi successivi.

All'interno di questa disciplina generale sono intervenute alcune raccomandazioni contenute nel DPCM 8.3.2020 e nel DPCM 11.3.2020.

La prima all'art. 1, lettera e) prevede: *"si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie"*

Riproduzione vietata

Il secondo decreto all'art. 1, comma 7, lett. b): "in ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che siano incentivate le ferie ed i congedi retribuiti per i dipendenti...."

Le disposizioni sono state ribadite dal D.L. 17.03.2020 all'art. 87.

Pur non contenendo le disposizioni un obbligo giuridico, ma una semplice raccomandazione, esse vanno interpretate nel senso che il datore di lavoro è legittimato a far fruire delle ferie pregresse, ovvero maturate gli anni scorsi e non godute, a tutti i dipendenti.

Infatti in tale ipotesi non potrà essere messo in dubbio che vi sia un'esigenza organizzativa da parte del datore di lavoro, né che la disposizione sia volta alla tutela dell'interesse del lavoratore.

Non sarà, quindi, nemmeno necessario comunicare la decisione di ricorso alle ferie con preavviso, attesa la situazione di urgenza e la finalità dell'imposizione volta anche alla tutela del lavoratore.

Attenzione però ad un utilizzo delle ferie che non sia discriminatorio, ovvero imposto esclusivamente a personale non gradito.

Per quanto riguarda le ferie in corso di maturazione in quest'anno, esse possono essere fatte godere su accordo con il lavoratore, o, dove possibile, d'intesa con le rappresentanze sindacali aziendali e/o territoriali.

In punto si richiama anche quanto previsto dal Protocollo siglato tra le Parti Sociali in data 14.03.2020, laddove all'art. 8 è previsto "di utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali " e di ricorrere solo in via residuale all'utilizzo delle ferie arretrate e non fruite.

Il protocollo, nell'incentivare il ricorso agli ammortizzatori sociali, invita alla fruizione di permessi retribuiti, rol, banca ore, prima di ricorrere all'utilizzo delle ferie.

Pertanto, sulla base dell'attuale normativa, il datore di lavoro può far godere dei permessi e delle ferie arretrate per il tempo necessario all'avvio degli eventuali

ammortizzatori sociali (Cassa Integrazione Ordinaria o in deroga). Per la Cig in deroga sarebbe addirittura obbligato a far fruire delle ferie.

Dal momento che le farmacie sono indicate in tutti i decreti emanati come servizi pubblici essenziali, è opportuno che l'imposizione di permessi e ferie possa essere effettivamente collegata ad un calo consistente dell'attività, documentabile con i fatturati e coinvolga tutti i dipendenti a rotazione.

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti

Studio Brunello e Partner
Avv. Lucia De Noni